

SCRITTURA PRIVATA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEDICATO AI SERVIZI SCOLASTICI

---, in Pinarolo Poi presso la sede comunale.

Tra:

Bargassoli Susanna, nata a Pinarolo Po (PV) il 12.03.1961, quale dipendente Responsabile del Servizio, Amministrativo domiciliata per la carica presso la Casa comunale, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, avente sede a Pinarolo Po (PV) in Piazza Martiri della Liberazione n. 2, codice fiscale n. 00473180180 (nel seguito denominato anche Ente o Comune o Amministrazione Comunale), da una parte;

e

Mognaschi Piero, nato a Voghera il 29/01/1966, quale rappresentante di ASM Voghera Spa, di cui alla Procura Speciale n. 27711 di rep. In data 25/09/2017, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, avente sede a Voghera (PV) in Via Pozzoni n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01429910183 (nel seguito denominata anche ASM o ASM Voghera), dall'altra parte.

Premesso

che con delibera di G.C. n. _____ è stato disposto l'affidamento temporaneamente a ASM Voghera S.p.A., di cui questo Ente è socio del servizio di trasporto alunni (Scuola d'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) dal _____ al _____ (anno scolastico 2020-2021)

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto.

Il Comune di Pinarolo Po affida l'appalto del servizio comunale di trasporto scolastico. Il servizio ha per oggetto l'espletamento del trasporto degli alunni della:
Scuola d'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di 1 grado da effettuarsi con automezzi scuolabus n. 1 e relativo conducente
per il servizio di trasporto con il Comune di Pinarolo Po, da effettuarsi con automezzi "scuolabus" o autobus con relativi conducenti.

Art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021. Alla scadenza, senza che il Comune si sia avvalso della facoltà di proroga o di rinnovo di cui al successivo periodo, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

Art. 3 - Opzione per la proroga o il rinnovo del contratto.

La ditta incaricata, si obbliga ad accettare la proroga o il rinnovo del contratto su richiesta del Comune, qualora sia consentito dalle disposizioni legislative in vigore. Verificandosi tale opportunità, alla ditta appaltatrice sarà comunque riconosciuto l'adeguamento del canone d'appalto in base alle variazioni del costo della vita intervenute nell'anno secondo il relativo indice ISTAT.

Art. 4 – Canone d'appalto.

Per le obbligazioni di cui al presente contratto, il Comune di Pinarolo Po corrisponderà il corrispettivo mensile di Euro 7.000,00 oltre ad I.V.A.. Il pagamento del canone, verrà eseguito previa emissione di fatture intestate al Comune.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali, proprio personale, propri mezzi ed a proprio rischio, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.
2. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti gli autoveicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448.
3. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario disposto dalle Autorità Scolastiche, dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, compresi quelli degli esami finali, e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dall'appaltatore in collaborazione con il Comune di Pinarolo Po tenendo conto che gli utenti devono arrivare agli edifici scolastici di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre dell'automezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e del termine delle lezioni nelle scuole interessate dal servizio comunale di trasporto nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno, come da comunicazioni che pervengono dalle Autorità Scolastiche.
4. Il servizio di trasporto scolastico si svolgerà dal lunedì al venerdì, sulla base di un "Piano dei percorsi" concordato con l'Amministrazione Comunale sulla falsariga dei percorsi espletati negli anni precedenti. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale, riscontrata la sopravvenuta esigenza di integrare i percorsi di massima prefissati nel "Piano dei percorsi", oppure in relazione ad un sensibile aumento del numero degli utenti o della loro dislocazione sul territorio, potrà procedere ad eventuale integrazione del servizio aggiornando le relative condizioni economiche praticate nei confronti dell'appaltatore, nel rispetto delle capacità di bilancio.
6. L'appaltatore dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto degli alunni.
7. Il piano annuale di trasporto degli alunni e, in particolare, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.
8. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi, se richiesto dal Comune, alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita degli alunni che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno due giorni prima.
9. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli alunni aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee alla fruizione del servizio. A tal fine gli uffici comunali all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicano all'appaltatore l'elenco degli alunni aventi diritto al servizio di trasporto scolastico.
10. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e con le cautele atte ad evitare incidenti, per i quali il Comune di Pinarolo Po declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
11. Al personale di assistenza degli alunni sugli automezzi scuolabus del Comune provvede direttamente l'Amministrazione Comunale.

12. Poiché le funzioni oggetto dell'affidamento sono classificate tra i servizi pubblici indispensabili ai sensi della legislazione vigente, il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore. L'appaltatore si impegna pertanto ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che disciplinano la materia e, nel caso di sciopero del personale, l'appaltatore dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora l'appaltatore agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Art. 6 – Itinerari del trasporto scolastico – Variazioni.

Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta sul territorio ed il numero degli utenti potranno essere modificati come previsto nell'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento o in diminuzione.

Art. 7 – Servizi supplementari di trasporto.

L'appaltatore si impegna ad effettuare, su richiesta del Comune avanzata entro 48 ore antecedenti, servizi supplementari di trasporto alunni che si esauriscono nell'arco di una giornata nella fascia oraria 8.00 – 18.00 (gli orari vengono concordati in funzione delle disponibilità impegnando gli scuolabus per la maggior parte dei servizi) comunque in un raggio di 50 chilometri dagli edifici scolastici, con propri mezzi, per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative. La percorrenza presunta per tali servizi supplementari comporterà complessivamente 400 chilometri per ciascun anno scolastico. Tali servizi dovranno essere espletati dall'appaltatore senza diritto di remunerazione aggiuntiva.

Art. 8 – Autoveicoli per l'espletamento del servizio.

Gli automezzi di proprietà dell'appaltatore devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche, e risultare idonei alle strade da percorrere ed agli alunni da trasportare, nonché in perfetto stato di efficienza. Essi devono essere dotati degli appositi dispositivi per agevolare la salita e la discesa dei soggetti disabili; inoltre, devono essere dotati di apposita cassetta di pronto soccorso e di un estintore per incendi così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

L'appaltatore s'impegna inoltre a garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, da utilizzarsi in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico o incidente.

Art. 9 - Osservanza delle condizioni di lavoro del personale.

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente contratto, l'appaltatore si avvale di personale qualificato idoneo all'espletamento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assicurando l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato e dovrà sottoporre il personale alle visite mediche e vaccinazioni previste dalle leggi vigenti.

E' onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del certificato

di abilitazione professionale tipo (CAP) ai sensi del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i., impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente del medesimo, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, in considerazione della giovane età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.

Il personale deve essere munito di distintivo recante le generalità dell'autista e della ditta che gestisce il servizio.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo durante la guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono portatile per motivi non di emergenza o legati al servizio) segnalato all'Amministrazione appaltante e da questa accertato, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria, alla seconda infrazione accertata nei confronti dello stesso autista nell'anno scolastico, e potrà richiedere all'appaltatore la sua rimozione dal servizio.

Al personale adibito al servizio devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'appaltatore non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

Art. 10 - Assicurazioni – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore – Danni a persone o cose.

E' a carico dell'appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerata da responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Ciascun automezzo messo a disposizione dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio deve essere coperto da polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, da esibire al Comune.

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

Art. 11 – Interruzione del servizio – Incidenti.

L'appaltatore si impegna ad osservare orari, percorsi e numero delle corse stabilite dall'Amministrazione appaltante.

Qualora circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni od interruzioni del servizio, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Comune ed alle Scuole frequentate dagli alunni trasportati e sopperire con altro automezzo idoneo all'uopo reperito.

L'appaltatore dovrà ripristinare orari e percorsi non appena le cause che determinarono le interruzioni o variazioni del servizio saranno venute meno. Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per esso vincolanti, l'appaltatore dovrà immediatamente informare il Comune per iscritto di tutti gli incidenti stradali che dovessero verificarsi, quale che sia la gravità di essi ed ancorché non si verificino danni a persone e a cose.

Art. 12 – Controlli e ispezioni.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli adibiti al servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo

particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

Art. 13 – Applicazione di penali – Risoluzione del contratto

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio previsto nel presente contratto ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che gli vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamato preventivamente l'appaltatore, per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il presente contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente comma, l'appaltatore risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

Il Comune si riserva inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'espletamento del servizio addebitando all'appaltatore l'eventuale costo sopportato dal Comune e che sarà trattenuto sui crediti dello stesso appaltatore o sulla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell'appaltatore.

Nel caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 600,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della contestazione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo all'applicazione di penalità e, se reiterate, alla risoluzione del contratto sono le seguenti:

- interruzione del servizio;
- gravi ritardi nell'espletamento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista dello scuolabus;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità degli automezzi rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sui veicoli del solo personale autorizzato, la revisione periodica degli automezzi, etc.);
- gravi e ripetute violazioni del Codice della strada.

Art. 14 – Recesso unilaterale dal contratto da parte dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'affidamento del servizio ad altra ditta concorrente, fatta salva ogni altra pretesa per danni eventuali.

Art. 16 – Controversie.

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, per tutte le controversie legali attinenti all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, è territorialmente competente il Tribunale di Pavia. Viene pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 – Domicilio.

La ditta dichiara che il proprio domicilio, a tutti gli effetti del contratto stesso, è quello della propria sede legale.

Art. 18 – Disposizioni finali.

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso dall'appaltatore per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

PER IL COMUNE

PER ASM VOGHERA SPA